MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 22/10/2026

OGGETTO: **Servizio fornitura e posa di un vetro campo padel presso il C.S. Catozzi in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - REP. 153/2026 CIG: BD78F4C421**
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanosport S.S.D. S.p.A., per il regolare svolgimento delle proprie attività, necessita di affidare la fornitura e posa in opera di un modulo vetrato per il campo da padel presento presso il C.S. Catozzi (sito a Milano in Via Cristoforo Madruzzo, 3) a seguito del danneggiamento del vetro esistente.

Rilevato che, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'impianto e la piena sicurezza della struttura, risulta necessario procedere alla sostituzione del vetro gravemente danneggiato con un nuovo modulo conforme agli standard di sicurezza vigenti;

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, considerato il modesto importo dell'affidamento e l'affidabilità dell'operatore economico, non si richiederà la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società ITALGREEN S.p.A., C.F.07075130158 e P.IVA 01640880165, del Servizio di fornitura e posa di un vetro temperato per il campo da padel del C.S. Catozzi dietro pagamento del corrispettivo pari ad € 1.825,00 (euro milleottocentoventicinque/00) oltre I.V.A.

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di affidare il Servizio fornitura e posa di un modulo vetrato per il campo da padel presente presso il C.S. Catozzi in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 153/2026 CIG BD78F4C421, alla società ITALGREEN S.p.A. con sede legale a Villa d'Adda (BG) in Via Crusnigo n.11, C.F.07075130158 e P.IVA 01640880165, dietro il pagamento del corrispettivo pari ad € 1.825,00 (euro milleottocentoventicinque/00) oltre I.V.A.; si precisa che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

3. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BD78F4C421 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025;

4. di precisare che questa Stazione Appaltante ha attivato e concluso con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico affidatario

mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) integrato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC. ;

5. di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

6. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di dare atto che la spesa pari ad € 1.825,00 (euro milleottocentoventicinque/00) oltre I.V.A., trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

8. di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

9. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport SSD S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti

(firmato digitalmente)